

29 ottobre 2018 08:57

Codice degli appalti, Moliterni (Mibac): Art. 151 grande opportunità per il futuro del patrimonio culturale nel nostro Paese



Le implicazioni apportate dall'articolo 151, comma 3 del Codice degli appalti al partenariato pubblico-privato, e la possibilità di estendere il suo ambito di applicazione anche ai beni di proprietà degli enti locali (che rappresentano circa il 70 per cento dei beni di patrimonio dello Stato), sono state affrontate nel corso del panel "Normative all'altezza della sfida" che si è tenuto a Bari nell'ambito dell'ultima tappa di ArtLab.

L'articolo 151 – va ricordato – permette tra l'altro ai Beni dello Stato di essere assegnati alla gestione dei privati tramite delle partnership maggiormente flessibili, sia in sede di affidamento sia in sede di esecuzione e gestione del rapporto. Da qui la richiesta lanciata dall'Anci, secondo cui la norma non deve riguardare solo i beni dello Stato afferenti al patrimonio culturale, ma deve essere allargata al patrimonio, anche culturale, di proprietà dei Comuni italiani (leggi anche: [Patrimonio pubblico, Maselli: Mibac "allarghi" art.151 del Codice degli appalti ai beni degli enti locali](#)).

Sul tema è intervenuto anche **Alfredo Moliterni**, consigliere giuridico del Ministro dei Beni culturali, che ad **AgCult** spiega: "Il '151' a mio avviso contribuisce a squarciare il velo su alcune problematiche che hanno riguardato il rapporto tra pubblico e privato nell'ordinamento dei beni culturali".

NON ESISTE UN SOLO PRIVATO

"L'articolo riconosce chiaramente che non è più possibile, quando si affronta il tema pubblico-privato, parlare di privato al singolare; esso dà atto della presenza, nella prassi, di modelli di partenariato che potrebbero intercettare fenomeni di

sussidiarietà orizzontale e di partecipazione dal basso che solo incidentalmente toccano i problemi sollevati dai tradizionali modelli di partenariato in termini di tutela della concorrenza e massimo investimento del capitale. In questa prospettiva, l'articolo riconosce la grande eterogeneità e complessità dei fenomeni di partenariato attivabili nel settore dei beni culturali, che non possono essere sempre relegati negli istituti più rigidi della concessione di lavori e di servizi o nei modelli di partenariato a cui fa riferimento l'articolo 180 del medesimo Codice".

Di qui, ha ribadito Moliterni, "l'importanza di incentivare a livello centrale e locale il ricorso a fattispecie aperte e elastiche di partenariato che, soprattutto per il c.d. 'patrimonio diffuso', siano in grado di favorire un maggiore coinvolgimento di quel privato culturale e sociale, di quell'impresa creativa e di quelle giovani cooperative di archeologi e studiosi che sono spesso 'tagliati fuori' sia dagli affidamenti riservati al no profit, sia dalla rigidità delle condizioni economiche e dagli investimenti richiesti per i modelli più tradizionali di partenariato".

IL RAPPORTO TUTELA-VALORIZZAZIONE

L'articolo, ha proseguito, "offre sicuramente delle potenzialità molto importanti anche perché contribuisce a sdrammatizzare una certa rigidità della distinzione – che ancora emerge nel Codice dei beni culturali – tra tutela e valorizzazione, spesso concepite in chiave necessariamente dicotomica e conflittuale: in particolare, è messa in crisi l'idea che, soprattutto per il c.d. 'patrimonio diffuso', si possa concepire un'attività di tutela e di conservazione completamente avulsa dall'utilizzo funzionale del bene e dal suo 'ritorno' in termini di valore e di progetto culturale per la cittadinanza e per la comunità di riferimento.

Il fatto che l'art. 151, comma 3 metta al centro del rapporto di partenariato soprattutto il bene culturale – e non tanto il servizio – impone necessariamente di 'tenere insieme' tutela e valorizzazione sin dall'attivazione dei processi di collaborazione tra i soggetti pubblici e i soggetti privati".

Questo "non vuol dire che la tutela debba risultare recessiva a vantaggio della valorizzazione, ma anzi vuol dire che le valutazioni in termini di tutela, e quindi anche il coinvolgimento delle strutture periferiche del Mibac, debbano avvenire sin dall'avvio di queste forme di partenariato, al fine di verificare con attenzione la compatibilità e l'adeguatezza dell'intervento e del progetto culturale anche rispetto alle esigenze conservazione del patrimonio".

Da questo punto di vista, prosegue Moliterni, "la norma offre certamente nuove opportunità in ragione della natura elastica e non chiusa del rapporto, ma pone anche delle nuove sfide per il settore pubblico che, sia a livello centrale, sia a livello locale, si troveranno a dover assicurare una presenza proattiva non solo nella fase di avvio della relazione, ma anche rispetto alla concreta gestione ed esecuzione della stessa, al fine di verificare, anche attraverso un coinvolgimento delle comunità locali, l'effettivo andamento della partnership. D'altra parte, quello che è a volte mancato nei processi di valorizzazione affidati ai privati, come più volte sottolineato dalla Corte dei Conti, è stata anche la capacità del pubblico di assicurare una presenza costante nella fase 'a valle' e, soprattutto, di ancorare l'attività di controllo a criteri chiari e trasparenti al fine di verificare la coerenza tra gli obiettivi iniziali del partenariato e i risultati concretamente raggiunti".

"Ma all'interno di tale cornice e con queste attenzioni, che richiederanno un forte impegno anche da parte degli enti locali, l'art. 151, comma 3 potrà certamente

offrire grandi opportunità sia per favorire il recupero di quella parte di patrimonio culturale abbandonato o poco valorizzato, sia per stimolare l'attivazione di processi di partenariato pienamente coerenti con lo spirito dell'Art. 9 della Costituzione" ha concluso il consigliere giuridico di Bonisoli.

LE RICHIESTE DELL'ANCI

Come può intervenire il Mibac sull'articolo 151 del Codice degli appalti? "Con una banale interpretazione degli uffici del ministero – ha spiegato ad **AgCult** l'assessore barese **Silvio Maselli** – o con un decreto ministeriale da approvare rapidamente. Questo ci consentirebbe di avere un effettivo utilizzo della norma perché altrimenti, se resta così come è, soltanto i beni che sono sottoposti ad attuale accordo di valorizzazione ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali, possono essere valorizzati attraverso il partenariato pubblico-privato".

Leggi anche:

[Mibac, costituita task force di giuristi per studiare i rapporti tra pubblico e privato](#)

[Mibac, ecco i membri della task force di giuristi per studiare i rapporti pubblico-privato nei beni culturali](#)

[Rigenerazione urbana, ad ArtLab l'esperienza delle Fondazione italiane](#)

[Pubblico e privato a sostegno della cultura: ad ArtLab 18 focus su motivazioni ed incentivi](#)

[Riutilizzo del patrimonio pubblico, i casi di Officine Culturali e del Teatro Tascabile di Bergamo](#)

[Partenariato pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio: i casi di Gb e Olanda](#)

[Art Bonus, Botti \(Ales\): misura che funziona ed è molto apprezzata](#)

Ag|Cult

Agenzia giornalistica **AgCult**
registrazione al Tribunale di Roma 195/2017
Via Cattaro, 28 - 00198 Roma
redazione@agcult.it